

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE MULTY SERVICES

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALMA CAMPANIA NA PIAZZA DE
MARTINO 5

Numero REA: NA - 761782

Codice fiscale: 05566121215

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 2277 di Raccolta

=====STATUTO=====

=====ARTICOLO 1=====

=====DENOMINAZIONE-DURATA=====

Esiste una Società Cooperativa denominata: "COOPERATIVA SOCIALE
MULTY SERVICES".

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere
prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il
diritto di recesso per i soci dissenzienti.

=====ARTICOLO 2=====

=====OGGETTO, INTERESSI E REQUISITI DEI SOCI=====

La società che non ha finalità speculative ma che intende far
partecipare i soci alle attività cooperative a ai benefici della
mutualità dalle stesse derivanti con il requisito mutualistico
previsto dalla legge nro 59 del 31 gennaio 1992 ed ai sensi della
legge 8 novembre 1991 nro 381 ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione
sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge
8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni,
attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi,
l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,
sociali e professionali. Il conseguimento dello scopo sociale
avverrà attraverso lo svolgimento di attività (agricole,
industriali, commerciali o di servizi) di prestazione di servizi
diversi ad imprese, enti pubblici e privati ed in particolare: =====

- organizzazione e conduzione di un centro di elaborazione dati per
effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e
quello di riscossione di altre entrate delle province e dei comuni; =
- servizi contabili integrati; =====
- servizi di manutenzione di strade ed edifici pubblici e privati; ==
- servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
trasporto degli stessi, ivi compreso lo spazzamento delle strade; ==
- intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei
rifiuti stessi; =====
- servizi cimiteriali e di riqualificazione dello stesso; =====
- servizi di pulizia di edifici pubblici e privati; =====
- servizi di pulizia, igienizzazione, derattizzazione,
disinfestazione, sanificazione di tutti i tipi di edifici e a
qualsiasi uso siano essi adibiti come scuole, uffici, mense, strade,
giardini, impianti produttivi siano essi pubblici che privati e
sanificazione veicoli; =====
- servizi di vigilanza e guardiana e custodia di strutture
pubbliche e private; =====
- servizi di trasporto e di facchinaggio per enti pubblici e privati
di persone e/o cose, per conto proprio e di terzi; =====
- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico; =====
- manutenzione e gestione di impianti sportivi, parcheggi ed aree
pubbliche; =====
- organizzazione e gestione di pubbliche manifestazioni; =====

- gestione di mense, distribuzione pasti con servizio di lavaggio stoviglie e riassetto sale mense; =====
- commercio ingrosso e dettaglio di prodotti non alimentari, come casalinghi, profumi, prodotti fitosanitari, attrezzature industriali, prodotti e strumenti per la sanificazione dei locali; ==
- attività di somministrazione di alimenti e bevande; =====
- gestione di strutture alberghiere e di bed&breakfast; =====
- coltivazione ortaggi, frutta, verdura e loro vendita sia all'ingrosso che al dettaglio, anche online; =====
- servizio di accalappiacani e ricovero dei randagi; =====
- servizio di ausiliari al traffico; =====
- noleggio di veicoli, motoveicoli, imbarcazioni, biciclette e similari con e senza conducente (NCC); =====
- partecipazione a procedure di evidenza pubblica quali aste pubbliche concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorsi ecc..; =====
- installazione, conduzione e manutenzione di impianti elettrici di ogni tipo; =====
- attività legate al settore dei veicoli sia relativo al trasporto di persone che di cose, al noleggio e/o con conducente, trasporto scolastico, alle operazioni di vendita, noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio degli stessi con impianti di autolavaggio condotti in gestione sia per conto proprio che per conto terzi. Gestione diretta e/o indiretta di autofficine meccaniche e per elettrauto ed in genere del settore della mecatronica, distribuzione di carburante e di altre fonti di energia. =====
Inoltre la Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni; 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali; 4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti,

limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art.12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutele provvidenze ed agevolazioni di legge. =====

La cooperativa è di tipologia B e quindi finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. I soci della Cooperativa devono avere i requisiti indicati dall' successivo articolo 7) del presente Statuto. =====

La Cooperativa nell'ottica di ampliare il proprio piano di azione si occuperà anche di attività inerenti le cooperative sociali di tipo A e, quindi, sempre e solo ai fini mutualistici si occuperà: ===
- di gestione di servizi sociali quali ad esempio la gestione di centri di aggregazione e/o attività ricreative e formative per ragazzi, adulti ed anziani, di centri sociali per anziani, di case famiglia, di centri sanitari e di centri educativi ai soli fini del recupero delle persone disagiate e/o emarginate, e all'uopo potrà porre in essere attività, centri educativi per ragazzi, di gestione di ludoteche, di scuole dell'infanzia e primaria per il recupero dei bambini disagiati il tutto sia direttamente, sia in convenzione con enti pubblici ivi comprese le attività socio sanitarie. =====

=====ARTICOLO 3=====

=====SEDE=====

La società ha sede in Palma Campania (Napoli). La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. =====

=====ARTICOLO 4=====

=====RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI=====

Ai sensi dell'art.2518 c.c. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società Cooperativa con il suo patrimonio. =====

=====ARTICOLO 5=====

MUTUALITA' PREVALENTE DELLA SOCIETA', RELATIVI REQUISITI E

=====DISCIPLINA APPLICABILE=====

La presente Cooperativa ha carattere sociale ai sensi della legge nro 381/1991 ed in quanto tale ai sensi dell'art.111 septies disposizioni di attuazione al codice civile è cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 c.c. =====

La Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2512 c.c., è a mutualità prevalente in quanto, in ragione dello scambio mutualistico, si avvale prevalentemente nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci =====

Ai sensi dell'articolo 2514 c.c. si prevede quanto segue: =====

a) è vietato nella presente cooperativa distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b) è vietato nella presente cooperativa remunerare gli strumenti

finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto il limite massimo previsto per i dividendi; =====

c) è vietato nella presente cooperativa distribuire le riserve fra i soci cooperatori; =====

d) nella presente cooperativa, in caso di scioglimento della società, esiste l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa è disciplinata dalle norme di Legge sulla società per azioni, nei limiti di compatibilità, purché ricorrano i requisiti di Legge. =====

=====ARTICOLO 6=====

=====NUMERO DEI SOCI=====

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Si applica l'art.2522 c.c. =====

=====ARTICOLO 7=====

=====REQUISITI DEI SOCI=====

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano, nel rispetto del principio di parità di trattamento, qualifiche idonee allo svolgimento dell'attività relativa all'oggetto sociale. =====

=====ARTICOLO 8=====

=====CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE=====

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della partecipazione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli Amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====

=====ARTICOLO 9=====

=====RECESSO=====

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento

della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente per i rapporti mutualistici tra il socio e la società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

=====ARTICOLO 10=====

=====ESCLUSIONE=====

L'esclusione del socio può aver luogo nei seguenti casi: =====

- 1) ove il socio non esegua in tutto od in parte il versamento del capitale sottoscritto, previa intimazione da parte degli Amministratori ai sensi dell'art.2531 c.c.; =====
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; =====
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; =====
- 4) nei casi previsti dall'art.2286 c.c.; =====
- 5) nei casi previsti dall'art.2288 c.c. primo comma. =====

L'esclusione deve essere deliberata dagli Amministratori o dall'assemblea. Contro la deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

=====ARTICOLO 11=====

=====MORTE DEL SOCIO=====

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni secondo il disposto degli artt.2534 e 2535 c.c. Gli eredi del socio deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e nomina di un unico delegato alla riscossione. ==

=====ARTICOLO 12=====

=====RIMBORSO DELLE AZIONI o DELLE QUOTE=====

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni OVVERO delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni o delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile. =====

Il rimborso delle azioni o quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. =====

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. =====

=====ARTICOLO 13=====

=====CAPITALE SOCIALE=====

Il capitale sociale è variabile. =====
L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528
c.c. non importa modificazione dell'atto costitutivo. =====

=====ARTICOLO 14=====

14.1 ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al
31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale
l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio. Il
bilancio è presentato ai soci entro il termine di 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro il termine di
180 (centottanta) giorni nei limiti e alle condizioni previste dal
secondo comma dell'art.2364 c.c.. Qualunque sia l'ammontare del
fondo di riserva legale deve essere a questo destinato almeno il 30%
(trenta per cento) degli utili netti annuali, art. 2545 quater. Una
quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
nella misura e con le modalità previste dalla legge. L'assemblea
determina nel rispetto delle norme di legge la destinazione degli
utili non assegnati ai sensi dei commi I e II dell'articolo 2545
quater c.c.. Sono indivisibili le riserve che per disposizioni di
legge non possono essere ripartite tra i soci neppure in caso di
scioglimento della società. Si applica l'art.2545 ter c.c.. =====

14.2 RISTORNI - Annualmente sulla base delle risultanze del bilancio
ed in relazione agli interessi della cooperativa, l'assemblea dei
soci, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare
l'attribuzione di ristori a favore dei soci Cooperatori in misura
non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui
al comma 1 ed al comma 2, lett.a), dell'art.3 della Legge 3 aprile
2001 n.142, secondo l'eventuale regolamento che dettaglierà i
principi da adottare ed in conformità a quanto disposto negli
articoli seguenti. I ristori possono essere assegnati secondo le
seguenti modalità, che l'organo amministrativo provvederà a
determinare: =====

a) erogazione monetaria o con attribuzione di beni in natura,
servizi, tickets o buoni monetari, anche differita per un periodo
massimo di mesi ventiquattro dalla chiusura dell'esercizio cui i
ristori si riferiscono. L'erogazione dei ristori avverrà in
relazione alla quantità e qualità dello scambio mutualistico
intrattenuto con ciascun socio, tenendo conto di parametri di
commisurazione oggettiva e senza discriminazioni individuali. In
particolare, i ristori vengono assegnati tenendo conto della
anzianità e della professionalità del socio; della natura della
prestazione; delle modalità e delle circostanze della sua
erogazione; delle mansioni svolte; del livello retributivo, se si
tratta di socio al quale si applica il regime del contratto di
lavoro subordinato. In mancanza di regolamento che li individui,
tali parametri, anche eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli
indicati, sono determinati nella delibera di assegnazione dei
ristori; =====

b) determinazione dei ristori. Su proposta dell'organo

amministrativo, l'assemblea dei soci determina la misura e il titolo dei ristorni da assegnare. I ristorni spettano: =====

- ai soci che risultino tali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata l'attribuzione dei ristorni, e che siano in regola con il versamento delle somme da essi dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa purchè abbiano prestato attività lavorativa nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata l'attribuzione dei ristorni e che abbiano rivestito la qualifica di socio lavoratore; =====

- ai soci che abbiano prestato attività lavorativa nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata l'attribuzione dei ristorni e che risultino cessati dalla qualifica di socio lavoratore per effetto della chiusura del luogo di lavoro, remissione di gestioni di servizi in appalto o chiusura della concessione o luogo di lavoro in cui il socio lavoratore era impiegato, e che siano in regola con il versamento delle somme da essi dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa. I ristorni, come sopra determinati, saranno computati a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il socio ha effettivamente svolto l'attività lavorativa. Agli eredi e legatari dei soci lavoratore deceduto spetta il ristorno maturato in capo al socio lavoratore deceduto anche prima del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i ristorni sono deliberati, nella misura piena, in base ai criteri sopra definiti. L'assemblea dei soci potrà delegare all'organo amministrativo la facoltà di definire le modalità di assegnazione e corresponsione dei ristorni; =====

c) limitazioni dei ristorni. Non hanno comunque diritto ai ristorni:

- i soci che siano stati esclusi dalla cooperativa; =====

- i soci che siano stati riconosciuti, nell'esercizio della loro attività lavorativa, responsabili di atti penalmente rilevanti, per fatti commessi contro la cooperativa, altri soci della cooperativa e verso utenti dei servizi resi dalla cooperativa. La violazione dovrà essere accertata con sentenza passata in giudicato. In tutti i casi di esclusione dal diritto ai ristorni sopra descritti, nella situazione di pendenza degli accertamenti in ordine alle infrazioni o ai reati commessi dai soci cooperatori, i ristorni loro spettanti vengono sospesi sino ad accertamento definitivo della violazione. I ristorni spettanti e non erogati per effetto delle norme sopra riportate confluiranno in una Riserva disponibile del Patrimonio netto della cooperativa. =====

=====ARTICOLO 15=====

=====AZIONI-TRASFERIMENTO=====

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore ad Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) nè superiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Ove la legge non preveda diversamente nessun socio può avere una azione superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli

Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

=====ARTICOLO 16 =====
=====ASSEMBLEA =====

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. =====
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate. =====

L'assemblea ordinaria: =====

- approva il bilancio; =====
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori di la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettanti conformante all'articolo 20 e alla relativa delibera di ammissione; =====
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca; =====
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca; =====
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile; =====
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; =
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto; =====
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; =====
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; =====
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori; =====
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità. ==

L'assemblea ordinaria deve essere convocata: =====

- almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli

amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'articolo 2428, le ragioni della deliberazione; =====
- quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario; =====
- dal collegio sindacale nei casi previsti dall'articolo 2406 del codice civile; =====

- dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta. =====

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi disposta. =====

ARTICOLO 17

===== L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

L'assemblea straordinaria delibera: =====

- sulle modificazioni dello statuto; =====
- sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori; =====
- su ogni altra materia attribuibile dalla legge; =====
- sull'eventuale emissione degli strumenti finanziari dai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto. =====

ARTICOLO 18

MODALITA' DI CONVOCAZIONE =====

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. =====

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail, o altro mezzo telematico idoneo a garantire la prova del riconoscimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima l'adunanza. =====

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. =====

=====ARTICOLO 19 -

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Hanno diritto di voto nella assemblea i soci iscritti nel libro dei soci daalmeno novanta giornidalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare l'assemblea, senza diritto di intervento e divoto. =====

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni o quote possedute. =====

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti. =====

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. =====

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. =====

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il Dipendente della cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio. =====

=====ARTICOLO 20=====

===== RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI =====

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di dieci deleghe. =====

===== ARTICOLO 21 =====

CONSIGLIO DI

===== AMMINISTRAZIONE =====

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. NOMINA E CESSAZIONE

===== DEGLI AMMINISTRATORI =====

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. =====

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili senza alcun limite =====

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese. =====

=====ARTICOLO 22 =====

===== FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina tra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione del socio. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto delle decisioni sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. =====

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. =====

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale. =====

=====ARTICOLO 23 =====

===== COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge e al presente Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione che non siano espressamente demandati dalla legge o dal presente Statuto, all'assemblea. =====
Il consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge da altre disposizioni del presente Statuto: =====
- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale; =====
- propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio d'esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile; =====
- predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa e i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; =====
- delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e nelle condizioni di legge; =====
- relaziona, in occasione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies del codice civile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le modalità delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====

===== ARTICOLO 24 =====
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
VALIDITA' DELLE

===== DELIBERAZIONI =====

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale. =====
Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purchè tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti. Il consiglio può deliberare, con voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione. =====

===== ARTICOLO 25 =====
===== PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SOCIETA' =====
Il Presidente del consiglio di amministrazione e della cooperativa è nominato dal consiglio ed è ha la firma e la rappresentanza legale

della cooperativa. =====

- al Presidente, in particolare, competono: =====
 - la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale; =====
 - la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale; =====
 - l'affissione, presso la sede sociale ed in ogni luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti; =====
 - gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, 4 comma, del codice civile, per la iscrizione nel registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, 3 comma c.c., per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci. =====
- Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci, dei terzi e dell'assemblea. =====

=====ARTICOLO 26=====

===== COLLEGIO SINDACALE =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da uno o tre membri effettivi =====

Il collegio sindacale anche monocratico è costituito dal o da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

L'assemblea nomina il o i componenti del collegio stesso e ne sceglie il Presidente qualora lo stesso sia costituito da tre membri =====

I sindaci o il sindaco durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. ==
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. =====

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. =====

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di

controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi e nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. =====

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. =====

Il collegio sindacale o il sindaco esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile. =====

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. =====

=====ARTICOLO 27=====

=====CONTROLLO CONTABILE=====

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile e verrà designato qualora ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni o da norme in vigore. =====

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. =====

=====ARTICOLO 28=====

=====AUTORIZZAZIONI=====

La società è sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali. =====

=====ARTICOLO 29=====

=====CONTROLLO GIUDIZIARIO=====

I fatti previsti dall'art.2409 c.c. possono essere denunciati al Tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci. Si applica l'art.2545 quinquies decies c.c.. Si applicano, inoltre, gli articoli 2545 septies decies e octies decies c.c.. =====

=====ARTICOLO 30=====

=====SCIoglimento E LIQUIDAZIONE=====

=====SCIoglimento ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO=====

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide: =

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa; =====
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di

singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. =====

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente modo: =====

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili; =====
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante; =====
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11, legge 31.01.1992, n.59. =====

=====ARTICOLO 31=====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALE =====

=====REGOLAMENTI=====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. =====

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a Comitati Esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione Aziendale, sono definiti da apposito Regolamento. Con il medesimo Regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei Comitati Esecutivi. =====

=====

=====

=====

=====

Adrian Lungu

Rumen Marin Todorov

